



05037

R.

02

M

4324/00

REPUBBLICA ITALIANA

Ud. 14/02/02

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. M356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep.

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	BALDASSARRE	Primo Presidente f.f.
Dott. Giuseppe	IANNIRUBERTO	Presidente di Sezione
Dott. Antonio	VELLA	Consigliere
Dott. Antonino	ELEFANTE	Consigliere
Dott. Roberto	PREDEN	Consigliere
Dott. Giandonato	NAPOLETANO	Consigliere
Dott. Ugo	VITRONE	Consigliere
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	Consigliere
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Cons. Relatore

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca/Liquidazione coatta amministrativa/Crediti verso la banca/Accertamento in sede ordinaria/Questione di giurisdizione

ALBERTA LI PIRA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n.

5/2, presso l'avv. Renato Carcione, unitamente all'avv. Sergio

Frinchi del Foro di Palermo ^{che} la rappresenta e difende in virtù di

procura in calce al ricorso;

Giuseppe Marziale



- **ricorrente** -

contro

SICILCASSA S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virginio Orsini n. 25 bis, presso l'avv. Giancarlo Mattei, che con l'avv. Francesco Paolo Gallo del Foro di Palermo la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonché

BANCO DI SICILIA S.p.a., in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l'avv. Giovanni Palmeri, unitamente ai proff. avv.ti Nicola Piazza, Silvano Bigazzi e Salvatore Mangione, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale autenticata in data 14 marzo 2000 dal notaio Ugo Serio (Rep. n. 54581)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 17/99 del 18 gennaio 1999.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2002 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;

Uditi gli avvocati Piazza e Bigazzi per il Banco di Sicilia;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giuseppe Marziale



Raffaele Palmieri, il quale ha concluso, in via principale, per la rimessione degli atti al Primo presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice; in via subordinata, per l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione e rimessione al Primo presidente, per i provvedimenti di sua competenza in ordine all'altro motivo.

Ritenuto in fatto

- che, con atto notificato il 10 ottobre 1991, le signore Alberta Li Pira e Salvatrice Gentile convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la Euroinvest - Istituto Finanziario S.p.a. (d'ora innanzi: Euroinvest) e la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane - C.C.R.V.E. (cui sarebbe subentrata in corso di causa la SICILCASSA S.p.a. a seguito di conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi e per gli effetti della legge 2 agosto 1990, n. 210 e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), esponendo:

- che nel 1985, a fronte di un mutuo concesso dalla Euroinvest alla Li Pira, esse attrici avevano emesso al nome di quest'ultima n. 60 cambiali ipotecarie, ciascuna per un importo di L. 484.500;
- che successivamente la Li Pira aveva stipulato un altro mutuo

Giuseppe Marziale



- con la Sicilcassa, autorizzandolo a trattenere sulle somme da concedere a mutuo quelle necessarie per l'estinzione del debito contratto con la Euroinvest, previa restituzione delle cambiarie ipotecarie emesse in suo favore;
- che la Euroinvest, con lettera del 23 luglio 1987, aveva dato atto alla Sicilcassa dell'integrale pagamento delle somme a lei dovute obbligandosi a restituire gli effetti cambiari;
 - che in pari data la Euroinvest, dato atto dell'intervenuta estinzione del debito ipotecario, aveva autorizzato la richiesta di cancellazione dell'ipoteca;
 - che, non ostante ciò, esse attrici avevano successivamente ricevuto la notifica di un atto di pignoramento immobiliare da parte dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - I.C.C.R.I. e di un atto di precetto da parte della Società di Gestione Crediti S.p.a. in forza di alcune delle cambiali ipotecarie che avrebbero dovuto essere invece restituite;
 - che, tanto premesso, le attrici chiedevano la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione degli effetti cambiari, alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative al debito estinto e al risarcimento dei danni derivati dal mancato rispetto degli obblighi assunti;

Giuseppe Marziale



- che Il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 1996, accoglieva la domanda solo nei confronti della Euroinvest, sul rilievo che la Cassa Centrale di Risparmio V.E. non aveva assunto anche l'obbligo di curare la restituzione degli effetti cambiari alle attrici e non poteva quindi essere chiamata a rispondere dei danni da esse reclamati;
- che la sentenza era appellata dalla signora Li Pira, anche nella qualità di unica erede della Gentile, nel frattempo deceduta, con atto notificato il 22 e il 26 novembre 1996 alla Euroinvest e alla Sicilcassa S.p.a., subentrata il 26 dicembre 1991 alla Cassa Centrale di Risparmio V.E.;
- che il giudizio, interrotto a seguito dell'assoggettamento della Sicilcassa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con d.m. Ministro del Tesoro in data 5 settembre 1997, era riassunto a cura dell'appellante con atto notificato, oltre che ai commissari liquidatori di tale società e alla curatela del fallimento della Meridiana Prima (già Euroinvest), alla Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. e al Banco di Sicilia che erano intervenuti in quella fase di giudizio: rispettivamente, nella qualità di ente conferente dell'azienda bancaria nella Sicilcassa e di cessionaria "di tutte le attività e

Giuseppe Marziale



- passività" esistenti alla data del 6 settembre 1997, nonché "di ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, riconducibile alle attività e passività trasferite";
- che la Corte territoriale dichiarava le domande dell'appellante "improponibili, *per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario*" nei confronti della Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa e "inammissibili, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, d.lgs. 385/93" nei confronti del Banco di Sicilia;
 - che la signora Li Pira chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;
 - che la Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa e il Banco di Sicilia resistono.

Considerato in diritto

- che con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83,87,88,89 e 92, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; nonché degli artt. 42,44,45,66 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e delle disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II e sez. IV stesso decreto - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato "improponibile, *per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario*" la domanda



proposta nei confronti della Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa, senza considerare che la pretesa fatta valere non aveva ad oggetto il pagamento di una somma determinata di denaro, bensì la richiesta di condanna ad un *facere* e di condanna generica a titolo risarcitorio e che su tali domande era già stata pronunciata una sentenza, sia pure di rigetto e non ancora passata in giudicato;

- che il citato art. 83, secondo comma, d.lgs. 385/93 disciplina gli effetti, per i creditori, del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle banche in modo corrispondente a quelli stabiliti in via generale per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 201, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, mediante il richiamo delle "disposizioni del titolo II, capo, III, sezione II", per le quali "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione", deve essere accertato in sede concorsuale, secondo le norme stabilite dal capo V dello stesso decreto;
- che questa Corte ha ormai da tempo chiarito che l'attribuzione, nella liquidazione coatta amministrativa ordinaria, al commissario liquidatore della prima fase di accertamento dei crediti determina rende la domanda in sede giudiziaria



improponibile (o improcedibile) senza peraltro dar luogo ad un difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; 13 novembre 1997, n. 11216; 29 aprile 1999, n. 4317);

- che, in considerazione dell'accennata coincidenza dei rispettivi contenuti normativi, a non diverse conclusioni deve pervenirsi per la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dagli artt. 83 ss. d.lgs. 385/93 (Cass. 30 maggio 2001, n. 7347);
- che, non essendo pertanto configurabile, nella specie, una questione di giurisdizione gli atti debbono essere rimessi al Primo presidente per i provvedimenti di sua competenza

P.T.M.

La Corte di cassazione rimette gli atti al Primo presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2002.

Il Presidente

Vinzo Beltrami

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Giuseppe Marziale

Depositata in Cancelleria

oggi, il 8 APR. 2002



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista